

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 100
1966-1968

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE
DI ARCHITETTURA NAVALE

(Esercizi 1966, 1967 e 1968)

Presentata alla Presidenza il 14 settembre 1970

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1023 del 14 luglio 1970	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967 e 1968 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1966:

Bilancio consuntivo	»	23
Relazione del Presidente	»	41
Relazione del Collegio dei revisori	»	54

Esercizio 1967:

Bilancio consuntivo	»	57
Relazione del Presidente	»	77
Relazione del Collegio dei revisori	»	89

Esercizio 1968:

Bilancio consuntivo	»	93
Relazione del Presidente	»	114
Relazione del Collegio dei revisori	»	124

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1023.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 14 luglio 1970;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunzie su tali conti, rese, rispettivamente, dal Ministero della difesa e da quello della marina mercantile, ai quali compete la vigilanza sull'ente, per l'esercizio 1966, con note del 29 novembre e 27 giugno 1967; per l'esercizio 1967, con fogli del 23 marzo 1970 e 25 settembre 1968 e, per l'esercizio 1968, con lettere del 23 marzo 1970 e 1° ottobre 1969;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi 1966, 1967 e 1968;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

IL RELATORE

F.to Maconio

IL PRESIDENTE

F.to Cataldi

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1. - Premessa
2. - L'ordinamento ed i compiti: cenni
3. - I nuovi regolamenti del personale
4. - Il trattamento economico del personale

PARTE SECONDA

5. - L'approvazione dei conti consuntivi. Le pronunzie ministeriali
6. - L'assetto dei conti
7. - I risultati finanziari della gestione ordinaria
- 7.1. - Le entrate effettive
- 7.2. - Le uscite effettive
- 7.3. - I movimenti di capitali e le partite compensative
8. - La situazione patrimoniale
9. - La gestione del nuovo centro di idrodinamica
10. - Conclusioni

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968 DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

PARTE PRIMA

1. — PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ha già formato oggetto di relazioni fino all'esercizio 1965 (1).

Con la presente si riferisce, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967 e 1968.

2. — L'ORDINAMENTO ED I COMPITI: CENNI

Durante il periodo che ora si considera non sono intervenute modificazioni alla normativa che disciplina l'organizzazione e le finalità dell'Ente e di cui è stata data notizia nelle precedenti relazioni.

È opportuno soltanto ricordare che, a termini dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, sono prefissati, per l'Istituto, i seguenti scopi: *a*) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale; *b*) provvedere all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della marina militare, delle altre amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere; *c*) sovrintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza; *d*) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica; *e*) stabilire e mantenere rapporti di collaborazio-

(1) Vedasi relazione della Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1963-1964, 2° semestre 1964 e 1965 e precedenti ivi richiamati (Atti parlamentari, IV legislatura, Senato della Repubblica, documento n. 29-219).

ne con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale; *f*) contribuire alla formazione ed al perfezionamento nel predetto campo del personale scientifico e tecnico; *g*) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza; *h*) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 12 giugno 1968) è stato nominato il nuovo presidente dell'Istituto per il quadriennio 16 febbraio 1968-12 febbraio 1972 (1).

3. — I NUOVI REGOLAMENTI DEL PERSONALE

Per quanto attiene al personale, giova segnalare che con l'emanazione di due testi regolamentari, concernenti, rispettivamente, gli impiegati e gli operai dell'Istituto, deliberati dal Consiglio direttivo nella riunione del 15 febbraio 1967 ed approvati con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il ministro per la marina mercantile e con il Ministro per il tesoro in data 19 ottobre 1967, ha trovato attuazione la norma di cui all'articolo 12 del regio decreto legge 24 maggio 1949, n. 530, che prevedeva l'emanazione di un regolamento organico, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (2).

A' termini dei menzionati regolamenti, il personale impiegatizio dell'Istituto è costituito da dipendenti di ruolo, a contratto e incaricati, mentre il personale operaio è costituito da operai permanenti e da operai giornalieri.

Le carriere dei dipendenti di ruolo sono articolate con criteri analoghi a quelli in vigore per il personale statale.

La dotazione organica complessiva (attualmente coperta per poco più della metà) comprende n. 100 impiegati (delle carriere scientifica, tecnica ed amministrativa) e n. 36 operai permanenti.

4. — IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

a) In generale.

Il trattamento economico del personale di ruolo, quale previsto dai citati regolamenti, è costituito dallo stipendio o dalle paghe stabiliti dalle tabelle annesse ai regolamenti stessi in misura uguale a quella spettante ai dipendenti statali con qualifica corrispondente, dagli assegni per carichi di famiglia, dalla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dalla tredicesima mensilità.

(1) Nomina disposta in sostituzione del presidente precedentemente in carica, dimissionario per motivi di salute.

(2) Per l'innanzi, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto era frammentariamente disciplinato, oltre che da un regolamento approvato con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1936, da singole delibere del Consiglio direttivo.

b) Le indennità particolari.

È, altresì, contemplata la corresponsione di una indennità di ricerca al personale appartenente al ruolo scientifico della carriera direttiva, nonché la possibilità della concessione di una speciale indennità di rischio al personale impiegato che esplica stabilmente le proprie mansioni nei locali bacini dell'Istituto, di soprassoldi giornalieri agli operai che assolvono incarichi particolari, di premi ai dipendenti che si distinguono per capacità e rendimento (1).

c) Le norme transitorie.

È da soggiungere che i menzionati regolamenti (articoli 75 e 60, rispettivamente, del regolamento per gli impiegati e di quello per gli operai), nel disciplinare, in via transitoria, il trattamento economico del personale in servizio alla data (19 ottobre 1967) di entrata in vigore dei regolamenti stessi, prevedono, a favore del personale medesimo, la conservazione, a titolo di « assegno personale », della eventuale eccedenza del trattamento economico fruito alla data anzidetta rispetto a quello stabilito per la qualifica conseguita in attuazione delle norme relative all'inquadramento; tale assegno è riassorbibile con i successivi aumenti di competenze, derivanti da promozioni o da passaggi di carriera, nella misura di un quarto degli aumenti in parola.

Conviene, al riguardo, porre in rilievo come, in virtù dell'assegno di cui sopra, una parte dei dipendenti dell'Istituto fruisca, attualmente, di un trattamento economico complessivo eccedente (con riferimento al trattamento economico tabellare dei dipendenti dello Stato) il limite di cui all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed al proposito non può non segnalarsi l'esigenza che, al fine di ricondurre al più presto il ripetuto trattamento economico nell'ambito della normativa generale vigente, si addivenga ad una opportuna modificazione delle due disposizioni regolamentari innanzi citate intesa a stabilire che il riassorbimento dell'assegno in questione venga attuato non soltanto in base al criterio sancito dalle disposizioni stesse, ma anche in occasione di qualsiasi incremento degli stipendi e delle paghe (2).

d) Le modificazioni successive.

Il trattamento economico sopra esposto ha subito alcune modificazioni a seguito di diverse delibere adottate dal Consiglio direttivo dell'Istituto (3) talune delle quali — come da rilievi formulati dall'organo interno di revisione — risul-

(1) Premi da concedersi entro i limiti di apposito fondo stanziato annualmente in bilancio e che non può superare, per ciascun anno, l'importo di due mensilità degli stipendi e delle paghe (articoli 42 del regolamento per gli impiegati e 36 del regolamento per gli operai).

(2) L'anzidetta esigenza è stata rappresentata anche dall'organo interno di revisione in occasione degli incrementi retributivi adottati con le delibere del Consiglio direttivo dell'Istituto di cui è fatta menzione nel seguito della relazione.

(3) Delibera 28 novembre 1968 riguardante l'estensione agli operai dell'Istituto delle paghe per gli operai del Ministero della difesa dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480; delibere 28 novembre 1968 e 4 giugno 1969 concernenti, rispettivamente la concessione di un acconto sui futuri miglioramenti economici nella misura di lire 3.000 mensili a decorrere dal 1° marzo 1968 ed un aumento dell'acconto stesso a lire 10.000 a decorrere dal 1° gennaio 1969; delibera 4 giugno 1969 concessiva di una speciale indennità di rischio a favore del personale addetto ai locali bacini; delibere in data 27 giugno 1970 concernenti la concessione di un acconto di lire 9.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1970 nonché il conglobamento negli stipendi o nelle paghe del precedente acconto di lire 10.000; tali ultime delibere sono state adottate in estensione di recenti accordi sindacali intercorsi tra il Ministro per il lavoro e le organizzazioni sindacali del personale parastatale; le delibere stesse, nonché quelle consimili assunte da altri enti controllati sono in corso di esame da parte della Corte.

tano essere state portate ad esecuzione prima che su di esse fossero intervenute le prescritte pronuncie da parte dei Ministeri vigilanti di concerto con quello del tesoro (1).

Al proposito la Corte — pur ritenendo di rappresentare, in via generale, l'esigenza che da parte delle autorità ministeriali, cui è demandata la vigilanza sull'Istituto, si addivenga con prontezza e preve, sempre, le prescritte intese, alla emanazione delle pronuncie di propria competenza — non può non riaffermare il principio che, sia in ossequio alla norma — di generale applicazione — racchiusa nell'articolo 11, primo e secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sia in relazione alla palese esigenza di evitare il formarsi di irregolari situazioni di fatto, difficilmente removibili, tutte quelle delibere dell'Istituto che diano assetto a particolari elementi essenziali del rapporto d'impiego, quale è appunto quello in esame del trattamento economico di attività, non vengano portate ad esecuzione fino a quando non sia intervenuta la prescritta approvazione con decreto dei ministri vigilanti, di concerto con il Ministro per il tesoro (2).

e) I compensi per il lavoro straordinario.

Con l'emanazione dei regolamenti organici per gli impiegati e per gli operai, è stato dato assetto normativo anche alla materia riguardante le prestazioni di lavoro straordinario, statuendosi che spettano ai dipendenti dell'Istituto i medesimi compensi e negli stessi limiti previsti per il personale civile dello Stato (3).

La prima attuazione di detta normativa — comportante una riduzione del compenso per lavoro straordinario fruito dal personale dell'Ente prima dell'entrata in vigore dei ripetuti regolamenti — ebbe, peraltro, ad ingenerare difficoltà di carattere sindacale tali da interferire — secondo quanto affermato dal presidente dell'Istituto (4) — nello svolgimento della normale attività lavorativa dell'Ente.

Il Consiglio direttivo, tenuto conto della situazione come sopra determinata, nella seduta del 15 marzo 1968, ritenne di deliberare la corresponsione « al personale dipendente, che esegue lavoro straordinario, di un incentivo di produzione utilizzando le disponibilità del fondo previsto, dagli articoli 42 del regolamento impiegati e 36 del regolamento operai » i quali — come già esposto (v. *supra* n. 4) — concernono i premi di capacità e rendimento che possono essere concessi al personale nei limiti del fondo stesso (pari a due mensilità degli stipendi e delle paghe) stanziato annualmente in bilancio.

(1) Dette pronuncie sono state rese con semplici note ministeriali e senza l'adozione di appositi provvedimenti formali cui occorrerebbe far luogo per i casi di modifiche ai regolamenti organici (approvati, questi ultimi con decreti interministeriali).

(2) L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile (articolo 1 del regio decreto legge 24 maggio 1946, n. 530, e articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396). Al riguardo non sembra fuor di luogo richiamare quanto dalla Corte ripetutamente rappresentato circa l'opportunità che l'esercizio della « vigilanza » ministeriale formi oggetto di normativa generale che fissi, tra l'altro, il principio che « ogni ente può e deve essere sottoposto alla vigilanza d'un solo Ministero, scelto sulla base del tipo di attività che l'ente svolge in modo esclusivo o prevalente » (vedasi relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967, in atti parlamentari, V legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIV, n. 1, pag. 453 e precedente ivi citato).

(3) Articoli 41 e 35, rispettivamente, del regolamento per gli impiegati e di quello per gli operai.

(4) Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 31 maggio 1968 nel quale affermarsi, fra l'altro, che l'attività dell'Ente postulerebbe una giornata lavorativa « lunga » ai fini della migliore produttività degli impianti.

L'anzidetta delibera, in quanto modificativa della disciplina regolamentare, non avrebbe potuto essere portata ad esecuzione senza la preventiva approvazione da parte degli organi di vigilanza di concerto con il Ministero del tesoro; ad essa, invece, l'Ente ha data attuazione — quantunque in carenza di approvazione — fino al 15 maggio 1970, data sotto la quale è stata disposta la cessazione della corresponsione dell'« incentivo » (1).

Altra irregolarità, connessa alla questione in esame, deve, inoltre, ravvisarsi nella circostanza che l'Istituto — nonostante l'utilizzazione del fondo premi per il pagamento del predetto incentivo di produzione — è addivenuto alla concessione (2) a favore del personale, anche del premio di capacità e rendimento per il massimo ammontare consentito (due mensilità) e con carattere di generalità (3), così determinando il superamento dello stanziamento di bilancio normativamente vincolato.

In merito all'esposta vicenda (4) la Corte, nel ribadire le considerazioni precedentemente svolte in ordine all'osservanza del precetto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 1947, non può non segnalare l'esigenza che si addivenga quanto prima al recupero di tutte le somme la cui erogazione — effettuata a titolo di « incentivo di produzione » — non risulta conforme alla normativa regolamentare vigente (5), (6).

PARTE SECONDA

5. — L'APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI. LE PRONUNZIE MINISTERIALI

Gli elaborati contabili contenenti i dati finali di gestione degli esercizi 1966, 1967 e 1968, sono stati deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto, rispettivamente, nella seduta del 12 aprile 1967 (per l'esercizio 1966), del 31 maggio 1968 (per l'esercizio 1967) e del 4 giugno 1969 (per l'esercizio 1968), sostanzialmente nei termini previsti dall'articolo 18 dello statuto (approvato con decreto interministeriale 23 giugno 1949) così come sostituito dall'articolo unico del decreto interministeriale 10 settembre 1965.

(1) La sospensione della corresponsione dell'« incentivo » era stata richiesta dal Ministero della difesa con nota n. 3369 del 6 agosto 1969, l'Istituto ha partecipato al detto Dicastero di aver provveduto alla cessazione delle erogazioni con nota n. 08131 del 14 maggio 1970.

(2) La erogazione del premio con carattere di generalità ed uniformità non appare, fra l'altro, in armonia con la disciplina regolamentare in base alla quale la possibilità della concessione del premio stesso è prevista a favore del personale che « si distingue » per capacità e rendimento.

(3) Delibere del consiglio direttivo in data 4 giugno e 21 luglio 1969.

(4) Vicenda che ha formato oggetto di ripetuti rilievi anche da parte dell'organo interno di revisione (verbali del 30 giugno 1969 e del 27 febbraio 1970; relazioni ai consuntivi 1968 e 1969; relazione al preventivo 1970; interventi svolti nelle riunioni del Consiglio direttivo del 29 gennaio e 21 luglio 1969 e del 17 aprile e 22 maggio 1970).

(5) Nella riunione del 22 maggio 1970 il Consiglio direttivo dell'Istituto ha deliberato una richiesta di sanatoria da parte dei Ministeri vigilanti per i pagamenti effettuati per incentivo per lavoro straordinario. In ordine a tale delibera, il Ministero della difesa ha comunicato il proprio « visto » con nota n. 2221 del 22 giugno 1970, mentre il Ministero della marina mercantile (nota n. 2105588 dall'8 giugno 1970) ha fatto « riserva di esprimersi d'intesa con l'amministrazione del tesoro e l'amministrazione della difesa ».

(6) Con particolare riferimento alla vicenda di cui sopra, copia della presente viene trasmessa anche alla procura generale della Corte.

I rendiconti sono corredati dalle relazioni — amministrativa e tecnica — del presidente dell'Istituto nonché dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti (1).

I Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente, difesa e marina mercantile, hanno ambedue espresso la pronuncia di loro competenza sui rendiconti degli esercizi in esame (2). Mentre i fogli del Ministero della difesa dichiarano che il dicastero stesso non ha avuto « osservazioni da formulare » sulla gestione dei tre esercizi, le note del dicastero della marina mercantile contengono, per gli esercizi 1967 e 1968, osservazioni circa l'indebitamento della gestione ordinaria verso quella concernente il nuovo centro di idrodinamica.

Non sembra superfluo, al riguardo, rappresentare l'esigenza che, per l'avvenire, dette pronunzie degli organi cui compete la vigilanza sull'Istituto racchiudano un più compiuto giudizio sulla gestione finanziaria di questo, giudizio non limitato soltanto a frammentarie osservazioni circa particolari aspetti della gestione stessa, ma comprensivo, altresì, di una completa valutazione tanto della impostazione quanto dello svolgimento e dei risultati della medesima.

6. — L'ASSETTO DEI CONTI

I conti consuntivi dell'Istituto presentano le entrate e le uscite tuttora ripartite secondo i criteri della classificazione finanziaria accolta nel bilancio dello Stato fino all'entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62.

È da notare che, per gli esercizi in esame, le prospettazioni del conto finanziario si limitano all'indicazione, per ciascun capitolo ed articolo di bilancio, delle sole somme accertate (entrate) o impegnate (uscite) e che, per l'esercizio 1968, il bilancio consuntivo non contiene alcuni quadri riepilogativi (quello del conto economico (3), del conto cassa e della situazione amministrativa) (4), compresi nei rendiconti dei precedenti esercizi.

Al proposito, ai fini di una più compiuta resa del conto da parte dell'Ente e di un più efficace controllo sulla dinamica delle voci del bilancio, specie per ciò che attiene alle somme che restano iscritte tra i residui, giova segnalare, per un verso, l'esigenza che si ritorni a compilare, per l'avvenire, i riepiloghi in parola e ad indicare le varie fasi delle entrate e delle uscite (5) e, per altro verso,

(1) Delle principali osservazioni contenute nelle relazioni dell'organo interno di revisione si è già detto o si dirà, coordinandole con l'esposizione della Corte, nel prosieguo della presente relazione.

(2) Rispettivamente per gli esercizi e con le note sotto riportate:

a) Esercizio 1966. - Ministero della difesa, foglio n. 5921 del 29 novembre 1967; Ministero della marina mercantile, foglio n. 216370 del 27 giugno 1967;

b) Esercizio 1967. - Ministero della difesa, foglio n. 1185 del 23 marzo 1970; Ministero della marina mercantile, foglio n. 218503 del 25 settembre 1968;

c) Esercizio 1968. - Ministero della difesa, foglio n. 1185 del 23 marzo 1970; Ministero della marina mercantile, foglio n. 219228 del 1° ottobre 1969.

È da ricordare che la Corte, con nota del 2 marzo 1970, protocollo n. 5059/88 ha sollecitato la pronuncia del Ministero della difesa richiamandosi a quanto contenuto nella propria determinazione n. 16 del 21 novembre 1961, atto con il quale sono stati definiti gli adempimenti dei Ministeri e dell'Istituto in relazione alla sottoposizione a controllo di quest'ultimo.

(3) Questo elaborato è tuttavia contenuto nella allegata relazione amministrativa del presidente dell'Istituto.

(4) La incompletezza del rendiconto era stata già segnalata dalla Corte nella relazione per l'esercizio 1961-62 (atti parlamentari, IV legislatura, Senato, doc. n. 29-44).

(5) Nel corso della istruttoria che ha preceduto la presente relazione, è stato acquisito un elenco analitico dei debiti al 31 dicembre 1968 (trasmesso dall'Ente con nota n. 10005 del 3 giugno 1970), elenco che viene allegato alla situazione patrimoniale della gestione ordinaria.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la convenienza che l'inserzione delle singole poste nel consuntivo venga effettuata in base a criteri il più possibile uniformi e costanti nel tempo (chiaramente indicando in ogni caso di variazione le ragioni della stessa), allo scopo di rendere agevole la comparazione dei risultati della gestione nel susseguirsi dei diversi esercizi.

Quanto precede induce anche a porre in rilievo che l'Ente è tuttora privo di una disciplina normativa per ciò che attiene all'attività contabile (1), per cui non può non rappresentarsi l'opportunità che si addivenga al più presto ad una adeguata regolamentazione dell'attività stessa, intesa a rappresentare organicamente l'insieme di tutti i dati finanziari, economici e patrimoniali (nonché le loro tipiche interconnessioni) della gestione, anche alla luce dei criteri di contabilità pubblica introdotti dalla legge n. 62 del 1964.

7. — I RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE ORDINARIA

I dati sintetici relativi agli esercizi considerati, quali risultano per la gestione ordinaria — ché di quella del nuovo Centro di idrodinamica si dirà in apposito paragrafo — dai rendiconti finanziari elaborati dall'Istituto, sono riassunti nel seguente prospetto, comprensivo, per gli opportuni raffronti, anche dei dati afferenti all'esercizio 1965:

	1965	1966	1967	1968
ENTRATE				
Effettive	274.090.716	292.582.314	274.345.942	342.699.047
Movimento di capitale	15.955.172	15.960.000	17.101.100	5.900.204
Partite di giro e contributi speciali	31.126.643	70.082.921	33.355.942	40.155.341
	321.172.531	378.625.235	324.802.984	388.754.592
USCITE				
Effettive	274.090.716	282.752.954	274.345.942	342.699.047
Movimento di capitale	11.546.000	14.781.990	17.778.786	5.179.910
Partite di giro e contributi speciali	31.126.643	70.082.921	33.355.942	40.155.341
	316.763.359	367.617.865	325.480.670	388.034.298 ^(a)
Risultato finanziario . . .	4.409.172 (+)	11.007.370 (+)	677.686 (-)	720.294 (+)

(a) Il totale delle uscite è, nel conto dell'Ente, indicato, per errore materiale, come identico a quello delle entrate.

(1) In materia amministrativo-contabile esistono solo alcune « norme regolamentari sul materiale » redatte in data anteriore alla seconda guerra mondiale, nonché « una procedura da eseguire per l'approvazione dei progetti e gli appalti delle nuove costruzioni, dei relativi impianti e la provvista delle varie attrezzature » approvata dal consiglio direttivo nella seduta del 26 novembre 1965.

7-1. — LE ENTRATE EFFETTIVE

Le entrate effettive presentano la seguente composizione:

	1965	1966	1967	1968
Proventi per esperienze	152.811.762	152.763.007	127.122.690	159.005.437
Proventi per addizionali	78.771.567	114.623.969	124.069.120	143.633.510
Proventi per l'assistenza a prove in mare	4.094.658	3.350.977	1.427.898	1.858.132
Contributo ordinario dello Stato	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Contributo del Ministero della difesa	16.000.000	16.000.000	16.000.000	30.000.000
Contributo del Ministero della marina mercantile	12.000.000	(a)	(a)	3.500.000
Contributo della società FIN- MARE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Proventi vari	3.262.729	3.344.361	3.226.234	2.201.968
Rimborsi dal nuovo centro di idrodinamica	4.650.000	—	—	—
	274.080.716	292.582.314	274.345.942	342.699.047

(a) Un contributo di lire 12.000.000 è stato iscritto fra le entrate per movimento di capitali.

Come di consueto, i principali proventi dell'Ente derivano dall'attività da questo svolta e cioè sia dal corrispettivo delle esperienze compiute, sia dalle somme versate dai committenti, sotto la voce « addizionali », ad ultimazione delle costruzioni navali effettivamente eseguite in base alle risultanze degli studi effettuati presso l'Istituto.

Detti proventi hanno costituito, nel 1968, circa l'88 per cento delle entrate effettive (1) (2).

Oltre quelle sopra menzionate, l'Istituto annovera: le entrate costituite dal contributo ordinario dello Stato, rimasto invariato nella misura di lire 1.500.000 annue (ex articolo 8, regio decreto legge n. 530 del 1946); quelle derivanti dalle successive convenzioni con il Ministero della difesa (lire 16.000.000 annue fino al 1967 e lire 30.000.000 nel 1968) del 27 ottobre 1965 (approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1965) e del 31 ottobre 1968 (approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1968) concernenti il corrispettivo spettante all'Istituto per il

(1) Riguardo ai cespiti di cui sopra conviene far presente che l'Istituto, con delibera del Consiglio direttivo del 17 aprile 1967 e del 23 gennaio 1970, è addivenuto alla revisione, in aumento, delle tariffe relative ai servizi prestati.

(2) L'attività svolta dai singoli settori dell'Istituto è illustrata nelle relazioni « tecniche » del presidente che alla presente si accompagnano.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

suo impegno a prestare la propria opera nella specializzazione superiore in architettura navale degli ufficiali della marina militare; nonché, infine, quelle derivanti dal contributo del Ministero della marina mercantile (1) (lire 3.500.000 nel 1968) e della società FINMARE (lire 1.000.000 per ciascun esercizio).

7-2. — LE USCITE EFFETTIVE

Le uscite di parte effettiva comprendono, classificate per gruppi di spesa, le voci indicate qui di seguito:

	1965	1966	1967	1968
Spese per il personale	213.731.400	234.360.613	223.657.161	289.617.494
Spese per l'esercizio tecnico . .	26.711.742	15.474.997	14.916.930	15.693.300
Spese generali	12.423.677	22.451.136	19.436.400	21.019.972
Fitto del terreno della sede . .	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ammortamento attrezzature . .	5.432.020	(a)	5.532.205	5.645.893
Acquisto di nuove attrezzature .	6.000.232	(b)	(b)	(b)
Spese per gli organi	4.791.645	5.466.208	5.803.246	5.722.388
	274.090.716	282.752.954	274.345.942	342.699.047

(a) La quota di ammortamento, lire 5.500.000, è stata indicata nel solo conto economico.
 (b) L'acquisto di nuove attrezzature è stato effettuato nel movimento di capitali.
 (c) Le spese per «piccola manutenzione impianti e macchinari» sono state trasferite dalle spese per l'esercizio tecnico a quelle generali.

In correlazione alla natura, ai fini ed alla organizzazione dell'Istituto, la principale voce di spesa è rappresentata dagli oneri inerenti al trattamento economico del dipendente personale (negli esercizi considerati essi costituiscono, rispettivamente, l'82, l'81 e l'84 per cento delle uscite effettive).

È da aggiungere che per gli esercizi 1966 e 1967 i ripetuti oneri non esauriscono le spese sostenute per il titolo in esame poiché erogazioni della stessa natura (lire 51.716.677 nel 1966 e lire 26.283.833 nel 1967) sono state effettuate anche a carico della gestione del nuovo centro di idrodinamica (più particolarmente queste spese sono state imputate alla aliquota del mutuo concesso con

(1) Un contributo annuo di lire 12.000.000, erogato dal Ministero della marina mercantile per gli esercizi 1966 e 1967, è stato iscritto tra le entrate per movimento di capitali in quanto, come precisato dall'Ente nel proprio consuntivo, destinato al miglioramento dell'attrezzatura scientifica dell'Istituto.

Detta forma di contabilizzazione non è stata condivisa dal collegio sindacale, il quale, nella propria relazione all'esercizio 1967, ha osservato come sia la somma iscritta in entrata, per il predetto titolo, sia l'importo registrato in uscita, per l'acquisto di attrezzature, avrebbero dovuto essere più propriamente classificati tra le entrate ed uscite di parte effettiva.

la legge 27 novembre 1960, n. 1519 per la costruzione del nuovo Centro stesso, destinata alle spese di direzione locale ed assistenza ai lavori) (1).

Analoga imputazione di spesa non è stata effettuata per l'esercizio 1968, in quanto, essendosi esaurita l'aliquota di cui sopra, le spese per il personale presso il nuovo Centro sono state poste a carico della gestione ordinaria (capitolo I, articolo 26 delle spese effettive); per l'istessa ragione, nel rendiconto 1968, sono state poste a carico della gestione ordinaria e contabilizzate tra le uscite effettive anche spese generali, d'esercizio e manutenzione ordinaria relative al nuovo Centro (capitolo III, articoli 12 e 13) (2).

Al proposito non può non rilevarsi come detta forma di contabilizzazione, in quanto introduce una sia pur parziale commistione tra le spese della gestione ordinaria e quella della gestione del nuovo centro di idrodinamica, non appare la più conferente ai fini di una perspicua e ben distinta rappresentazione dell'andamento e dei risultati di ciascuna delle due gestioni medesime.

Sempre in ordine agli oneri di personale, giova anche notare che nel conto finanziario del 1968 figurano contabilizzate spese relative ad « accantonamenti per partite in definizione » per complessive lire 16.574.980 (cap. I, articoli 14 e 25) la cui iscrizione in bilancio non appare del tutto aderente alla natura di costi — come quelli inerenti al personale — che, per le loro caratteristiche, sono pressoché esattamente determinabili nel loro ammontare.

Le spese generali e quelle per l'esercizio tecnico non presentano, nei tre esercizi, oscillazioni di rilievo.

7-3. — I MOVIMENTI DI CAPITALI E LE PARTITE COMPENSATIVE

Le entrate ed uscite per movimento di capitali (che nell'esercizio 1968 sono state definite « in conto capitali » senza che, peraltro, fossero intervenute modifiche sostanziali alla classificazione delle voci di bilancio) riguardano, principalmente, i già menzionati movimenti relativi al contributo del Ministero della marina mercantile ed ai connessi acquisti di attrezzature scientifiche (vedasi, *supra*, paragrafo n. 7.1), l'acquisto e la vendita di titoli fruttiferi, di mobili e di macchinari.

Le partite di giro e le contabilità speciali (che fino all'esercizio 1967 hanno costituito due separati titoli del rendiconto finanziario, mentre nel 1968 sono state riunite in unico titolo) ineriscono alle quote di contributi erariali e di assicurazioni sociali posti a carico dei dipendenti, all'imposta generale sull'entrata sulle fatture emesse, nonché ai rapporti con il CNR per studi e ricerche.

(1) Il Consiglio direttivo nella seduta del 25 novembre 1966, deliberò di porre a carico dei fondi del nuovo Centro una aliquota per spese di progettazione, direzione e vigilanza lavori, assegnazione degli appalti, ecc. pari al 7 per cento del finanziamento.

È da segnalare, per notizia, che il finanziamento a suo tempo accordato con la legge n. 1519/1960 viene considerato non più sufficiente al completamento del nuovo Centro di idrodinamica. Infatti, con delibera del 23 gennaio 1970 del Consiglio direttivo, è stata sollecitata la concessione di un finanziamento integrativo di 4 miliardi di lire, nonché di un contributo straordinario di 480 milioni per compensare la « vasca » dei minori ricavi che conseguirà durante il trasferimento dai vecchi ai nuovi impianti.

(2) Anche per l'esercizio 1967 (con riferimento ad oneri sostenuti nel periodo 1° agosto-31 dicembre), sempre in relazione all'esaurimento della aliquota per spese di progettazione, vigilanza e direzione lavori, una parte delle spese per il personale destinato al nuovo Centro nonché spese generali, d'esercizio e manutenzione ordinaria afferenti al Centro stesso sono state poste a carico della gestione ordinaria (in detrazione del « fondo rinnovamento »).

8. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

I dati sintetici della situazione patrimoniale al termine di ciascuno degli esercizi considerati vengono riportati nel quadro che segue:

	1965	1966	1967	1968
ATTIVO				
Capitale fisso (vasca, edifici, mobili, macchinari, biblioteca) . .	55.604.975	62.180.863	65.408.476	68.223.786
Capitale circolante (cassa, titoli, depositi bancari, crediti, magazzino)	324.217.233	376.541.967	380.316.972	524.898.742
	379.822.208	438.722.830	445.725.448	593.122.528
PASSIVO				
Debiti	86.468.661	200.318.906	207.375.762	352.522.573
Fondi ed accantonamenti	237.748.572	170.951.201	176.168.823	178.419.092
	324.217.233	371.270.107	383.544.585	530.941.665
Patrimonio netto	55.604.975 (+)	^(a) 67.452.723 (+)	62.180.863 (+)	62.180.863 (+)
Conti d'ordine (Fondo liquidazione personale gestito dall'INA)	91.241.692	87.286.404	106.942.400	126.368.068

(a) Di cui lire 5.271.860 costituiscono l'avanzo economico dell'esercizio, avanzo che l'Ente ha tenuto separato dal patrimonio netto e negli esercizi successivi ha ricompreso nella posta passiva relativa ai fondi ed accantonamenti.

Le attività sono rappresentate dal capitale fisso, costituito dai valori — al prezzo di costo — delle immobilizzazioni tecniche e dal capitale circolante, comprendente il denaro in cassa, i titoli, i conti correnti bancari ed i crediti.

Le poste passive si riferiscono ai debiti ed ai fondi ed accantonamenti, tra i quali sono, in particolare, da menzionare, per l'esercizio 1968, il « fondo rinnovamento e manutenzione impianti ed attrezzature » (lire 71.957.099) (1), e l'accantonamento « fitto terreno » (lire 75.000.000) effettuato prudenzialmente in relazione a richiesta avanzata dal Comune di Roma (richiesta, peraltro, tuttora contestata dall'Istituto) per la corresponsione di un canone per l'occupazione dell'area sita ai Prati S. Paolo nella quale sorgono i vecchi impianti dell'Ente.

(1) Dei movimenti di detto fondo negli esercizi considerati è data dimostrazione in appositi prospetti, acquisiti su richiesta della Corte ed allegati a ciascuna delle situazioni patrimoniali. Alla situazione patrimoniale dell'esercizio 1968 viene, altresì, allegato un prospetto — anch'esso acquisito dalla Corte — dei movimenti del « fondo adeguamento paghe ».

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. — LA GESTIONE DEL NUOVO CENTRO DI IDRODINAMICA

I risultati finanziari della gestione speciale concernente la costruzione del nuovo Centro di idrodinamica, per la quale con la legge n. 1519 del 1960, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere all'Istituto un mutuo di lire 5.000.000.000, il cui ammortamento è a carico del Ministero della difesa, sono riprodotti nei due prospetti seguenti, il primo relativo alla gestione di competenza ed il secondo al conto patrimoniale.

	1965	1966	1967	1968
ENTRATE				
A) Effettive				
Prelievi dalla Cassa depositi e prestiti	1.500.000.000	900.000.000	700.000.000	200.000.000
Introiti vari	1.968.415	10.456.211	9.302.506	10.913.707
	1.501.968.415	910.456.211	709.302.506	210.913.707
B) Partite di giro	3.805.067	4.376.126	22.831.761	—
	1.505.773.482	914.832.337	732.134.267	^(c) 210.913.707
USCITE				
A) Effettive				
Spese per il personale . . .	61.415.737	51.716.677	^(a) 26.283.883	—
Consulenza, collaudi, progetti, spese legali	4.455.316	1.662.000	2.799.839	2.211.218
Mobili ed attrezzi	120.150	448.200	1.362.620	298.130
Terreno, opere, impianti . .	1.357.406.124	874.677.694	565.499.431	139.384.120
Spese generali	5.510.078	5.570.517	^(b) 2.142.118	—
Spese d'impianto	—	—	—	1.407.000
Rimborso spese amministrazione alla G.O.	4.650.000	—	—	—
	1.433.557.405	934.075.088	598.087.891	143.300.468
B) Partite di giro	3.805.067	4.376.126	22.831.761	^(c) —
	1.437.362.472	938.451.214	620.919.652	143.300.468

(a) Le spese di personale ammontano a lire 44.011.749, ma sono state imputate per lire 17.727.866 alla gestione ordinaria.

(b) Le spese generali ammontano a lire 3.090.955, ma sono state imputate per lire 948.837 alla gestione ordinaria.

(c) Nella prospettazione del consuntivo 1968 non figurano iscritte le partite di giro. Dette partite sono state acquisite dalla Corte e sono riportate in prospetto che viene allegato al conto finanziario. È da notare che detto prospetto, essendo stato compilato dall'Ente in data posteriore alla chiusura dell'esercizio e secondo la metodologia contabile adottata successivamente, riporta una diversa classificazione della somma (lire 3.743.468) concernente gli interessi attivi i quali — iscritti nel rendiconto 1968 fra le entrate effettive, figurano trasferiti nelle partite di giro, poiché, come ha precisato l'Istituto con nota del 20 giugno 1970, non è ancora accertata la pertinenza all'Istituto stesso di detti interessi, i quali sono accantonati in apposito fondo in attesa della definitiva destinazione.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1965	1966	1967	1968
ATTIVO				
Capitale fisso (terreno, impianti, spese, consulenze, progetti, mobili, ecc.)	2.330.711.536	3.264.786.624	3.862.874.515	3.999.004.744
Capitale circolante (banca c/c, crediti)	445.447.907	203.750.297	349.684.606	389.121.695
	2.776.159.443	3.468.536.921	4.212.559.121	4.388.126.439
PASSIVO				
Debiti	357.928.162	139.849.429	174.569.123	148.852.413
Accantonamenti	11.973.951	11.973.951	175.115.483	240.269.282
	369.902.113	151.823.380	349.684.606	389.121.695
Patrimonio netto	2.406.257.330 (+)	3.316.713.541 (+)	3.862.874.515 (+)	3.999.004.744 (+)
Conti d'ordine	20.601.545	20.973.391	21.446.179	20.278.739

La gestione di competenza si sostanzia, per le entrate, principalmente nei prelievi effettuati dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo di cui si è detto e, per le uscite, nelle spese relative al costruendo impianto (terreno, opere, impianti, mobili, consulenze, collaudi, progetti, etc.).

In ordine ai prelievi di cui sopra, si riporta qui di seguito il conto ripartito per esercizi finanziari — di tutte le somme riscosse fino al 31 dicembre 1969:

Esercizio 1961-62	L. 584.000.000
Esercizio 1962-63	» 116.000.000
Esercizio 1963-64	» 200.000.000
Esercizio 1965	» 1.500.000.000
Esercizio 1966	» 900.000.000
Esercizio 1967	» 700.000.000
Esercizio 1968	» 200.000.000
Esercizio 1969	» 445.000.000
	L. 4.645.000.000

Come può osservarsi, i capitali posti a disposizione dell'Ente con la citata legge n. 1519 del 1960 sono pressoché esauriti.

Per quanto attiene, infine, alle spese di personale ed a quelle generali poste a carico della gestione in esame, si rinvia a quanto detto *infra*, paragrafo n. 7-3.

10. — CONCLUSIONI

In sede conclusiva, richiamate le osservazioni ed i rilievi formulati nel corso della presente, conviene, principalmente, segnalare le seguenti esigenze:

a) che si addivenga ad una idonea regolamentazione — adeguata alla natura ed alle finalità dell'Istituto — intesa a disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile dello stesso;

b) che sia provveduto alla regolamentarizzazione della situazione pregressa per quanto concerne la remunerazione del lavoro straordinario corrisposta in eccedenza rispetto alla normativa vigente;

c) che l'attività di vigilanza svolta dai Ministeri interessati venga attuata con opportuna tempestività e coordinazione e previe sempre — ove prescritte — le necessarie reciproche intese.